

Osservazioni di Eni Gas e Luce S.p.A. al Documento per la Consultazione 445/2020/R/eel

“Meccanismo per il riconoscimento dell’eventuale mancato incasso delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema. Orientamenti finali”

San Donato Milanese, 1 dicembre 2020

Il presente documento contiene le osservazioni di Eni Gas e Luce S.p.A. (di seguito EGL) al Documento per la Consultazione 445/2020/R/eel *“Meccanismo per il riconoscimento dell’eventuale mancato incasso delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema. Orientamenti finali”* (di seguito: DCO).

EGL accoglie positivamente le proposte contenute nella presente consultazione, che costituisce un passo importante per l’ottemperanza alle sentenze del giudice amministrativo in tema di garanzie relative agli oneri generali di sistema (di seguito: OGdS) e condivide l’intenzione dell’Autorità di definire celermente il meccanismo di reintegro.

Fermo restando l’apprezzamento generale sull’impianto della disciplina di recupero degli OGdS che verrà impostata in esito alla presenta consultazione, riteniamo che alcune proposte contenute nel DCO possono essere migliorate, nell’ottica sia di una ulteriore semplificazione di alcuni aspetti del meccanismo, sia di una maggiore efficacia dello stesso.

Per quanto riguarda la procedura relativa alla **prima sessione del meccanismo**, pur condividendo senz’altro la possibilità di un “doppio regime” di partecipazione a discrezione dell’utente, che può scegliere fra un “regime ordinario” (con scadenze più ampie per favorire gli utenti nell’invio delle informazioni necessarie al calcolo degli ammontari) e un “regime semplificato” (con calcolo parametrico degli ammontari), riteniamo che la decurtazione del 30% dell’ammontare riconosciuto prevista nel regime semplificato sia eccessivamente penalizzante e proponiamo, quindi, che agli operatori che opteranno per il “regime semplificato”, ricevendo in prima battuta il 70% dell’ammontare riconosciuto, sia data comunque la facoltà di presentare una richiesta nella sessione successiva (maggio 2022) per ottenere il conguaglio del mancante 30%, previa ripresentazione dell’istanza e delle relative informazioni secondo le regole del “regime ordinario”.

Inoltre, sempre relativamente alla prima sessione, riteniamo che le scadenze previste per entrambi i regimi siano troppo ravvicinate, in considerazione degli sviluppi informatici necessari, proponiamo pertanto una proroga del termine per la presentazione delle istanze al 31 maggio 2021.

Infine, concordiamo con l’impostazione del DCO – della quale si chiede conferma – in base alla quale per poter recuperare gli ammontari pregressi non è strettamente necessario partecipare alla prima sessione: gli operatori che non riuscissero a partecipare alla prima sessione, potrebbero comunque includere il recupero degli OGdS pregressi (a partire dal 2016) anche negli anni successivi.

Relativamente alle **regole da rispettare per l'inclusione degli oneri nell'Ammontare Riconosciuto e le verifiche connesse** (come ad es. il rispetto di tutte le procedure di costituzione in mora e passaggi conseguenti della disciplina del TIMOE) chiediamo di chiarire che la relativa documentazione non dovrà essere trasmessa a CSEA in occasione della richiesta ma tenuta a disposizione presso il venditore per eventuali controlli futuri (fissando un limite di 5 anni come già previsto per altre tipologie di informazioni dalla regolazione vigente).

Per quanto riguarda il **calcolo degli Oneri Non Riscossi** proponiamo di considerare, invece della data di scadenza, la **data di emissione della fattura**. Proponiamo quindi di modificare la proposta descritta al punto 3.13 prevedendo di prendere in considerazione le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2016. Per lo stesso motivo, nei casi di voltura o disattivazione richiesta dal cliente, proponiamo di considerare le ultime 2/3 fatture emesse, invece di utilizzare il criterio di competenza previsto nel DCO che prevede di considerare gli ultimi 4/5 mesi di fornitura (nel caso ARERA dovesse decidere di mantenere il criterio di competenza si chiede di esplicitare che gli importi siano ripartiti nei mesi con il criterio del pro quota die). In generale, l'utilizzo della data di emissione delle fatture semplificherebbe notevolmente l'attività di estrazione e raccolta dei dati sugli OGdS da trasmettere nelle istanze di partecipazione e sarebbe una soluzione coerente con altri meccanismi di reintegrazione attualmente vigenti.

Inoltre, chiediamo che in delibera siano chiariti alcuni aspetti non trattati nel DCO:

- deve essere stabilita una regola per il trattamento delle fatture riscalate parzialmente ai fini della quantificazione degli ammontari da riconoscere; proponiamo che ARERA fissi una regola di ripartizione degli importi pro quota (considerando anche il caso di bollette dual);
- devono essere definiti i criteri da applicare in caso di offerte "all inclusive", nelle cui bollette i costi degli OGdS sono compresi ma non specificati perché accorpate ad altri componenti, che comunque dovranno essere ammesse al meccanismo; in particolare si auspica l'applicazione di un criterio parametrico definito da ARERA (es. una % del totale fattura);
- in caso di switch out del cliente moroso, oltre al fatto che la condizione per accedere al meccanismo è aver richiesto il CMOR al venditore entrante, devono essere chiariti i seguenti aspetti:
 - il momento del processo di richiesta del CMOR che va considerato ai fini dell'ammissione al meccanismo; EGL propone che sia lasciata facoltà agli utenti di decidere se considerare l'inizio o la fine del processo, scegliendo fra le seguenti alternative: (1) considerare solo i casi per i quali è già stato ricevuto il pagamento del CMOR (in questo caso gli oneri ammessi al meccanismo sono solo quelli non coperti dal CMOR) oppure la risposta negativa sull'erogazione da parte del venditore entrante (in questo caso vengono ammessi al

- meccanismo tutti gli OGdS); (2) oppure considerare tutti i casi per cui è stata avanzata richiesta di indennizzo, inserendo nell'ammontare riconosciuto solo la parte di OGdS non coperta dal CMOR ancora da ricevere, fatta salva la possibilità di richiedere anche la parte mancante in caso di mancata erogazione del CMOR da parte del venditore entrante;
- come avviene il recupero degli OGdS non pagati e non coperti da CMOR: visto che CMOR è un indennizzo forfettario, è da chiarire in che misura può essere attribuito alla copertura degli OGdS e in che misura alle altre voci della bolletta. EGL propone, come per i pagamenti parziali, che ARERA fissi una regola di ripartizione pro quota;
 - con riferimento agli importi oggetto di rateizzazione, occorre chiarire che è ammessa al meccanismo la quota di OGdS delle rate non pagate scadute da più di 12 mesi. Per quanto riguarda eventuali piani di rientro proposti volontariamente dai venditori (extra regolazione), se il piano prevede che il mancato pagamento anche di una sola rata comporta il decadimento dell'intero piano, allora saranno ammessi al meccanismo tutti gli OGdS inclusi nel piano e i 12 mesi decorreranno dalla data di scadenza originaria della fattura che ha generato il piano di rientro.

Per il calcolo degli **Oneri Rinunciati** si presentano le seguenti osservazioni.

- Riteniamo importante che gli oneri di cessione del credito siano reintegrati al 100%, in quanto di natura diversa e non riconducibili agli OGdS recuperati mediante accordi transattivi e di ristrutturazione del debito. Gli oneri di cessione non sono infatti proporzionali all'efficienza del venditore, ma vengono stabiliti dagli istituti acquirenti il credito in funzione in particolare della tipologia di crediti ceduti (es. un credito deteriorato avrà un costo di cessione molto alto rispetto ad un credito con buone possibilità di incasso, ma questo nulla ha a che vedere con l'efficienza dell'operazione). Inoltre, l'obbligo di espletare procedure di selezione dei cessionari è già di per sé garanzia di efficienza. Qualora si applicasse un meccanismo di decurtazione del riconoscimento degli oneri rinunciati per la parte relativa ai crediti ceduti si avrebbe una doppia distorsione:
 - nel *futuro*, le operazioni di cessione sarebbero fortemente disincentivate mentre al contrario andrebbero incentivate proprio per la loro caratteristica di ridurre gli oneri da recuperare a carico del sistema;
 - relativamente al *passato*, visto che il meccanismo retroagisce fino al 2016, sarebbero fortemente penalizzati i debiti molto datati, che gli operatori hanno dovuto cedere a prezzi molto alti (pari a gran parte del valore del credito).
- Per quanto riguarda invece la parte relativa agli oneri rinunciati in occasione di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito, riteniamo che potrebbe essere replicato quanto previsto per il

meccanismo di reintegro per gli esercenti la salvaguardia di cui all'art. 31bis del TIV, dove gli oneri relativi agli importi fatturati e successivamente oggetto di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito col cliente finale, per la quota parte del valore dell'importo rinunciato dall'esercente la salvaguardia, sono ammessi al meccanismo e computati nell'ambito del credito reintegrato per il 100% del loro valore qualora l'importo incassato in seguito all'accordo sia almeno pari al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione; diversamente, sono ammessi per il 100% del loro valore per la quota oggetto di transazione fino al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione e per il 90% del loro valore per la quota residua oggetto di transazione. In ogni caso, se ARERA decidesse invece di mantenere le percentuali di riconoscimento dell'ammontare rinunciato previste nel DCO al punto 3.16, andrebbe comunque specificato che percentuale di recupero viene applicata se l'ammontare recuperato è inferiore al 50% dell'ammontare fatturato.

- Infine, chiediamo di chiarire che non deve applicarsi agli Oneri Rinunciati il vincolo della fattura scaduta da 12 mesi: dato che la cessione/accordo transattivo/ristrutturazione del debito è un'operazione a titolo definitivo riteniamo corretto utilizzare la prima finestra utile per inserire gli importi nel calcolo dell'Ammontare Riconosciuto.

Per il calcolo degli **Oneri Recuperabili nel pricing** si presentano le seguenti osservazioni.

- In generale, la logica del recupero degli oneri nel pricing presupporrebbe un grado di uniformità di gestione in tutto il settore che nella pratica non è riscontrabile, riteniamo quindi che sia un dato difficilmente stimabile; tuttavia, qualora ARERA intenda comunque perseguire questa logica proponiamo di ridefinire l'arco temporale di riferimento ai fini della determinazione del valore di "rec.Pricing" individuandolo nel periodo 1 gennaio - 24 maggio 2016: tale termine ultimo corrisponde infatti alla data di pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato 2182/2016 in cui è stato sancito per la prima volta il principio poi ribadito nelle sentenze del TAR e dalla quale, può farsi decorrere il legittimo affidamento del venditore circa il recupero della morosità da OGdS.
- Inoltre, occorre esplicitare che, una volta riconosciuti gli OGdS relativi al periodo 1 gennaio 2016 – 24 maggio 2016 (o eventualmente 31 gennaio 2017), il valore rec.Pricing non sarà più considerato ai fini del computo degli ammontari riconoscibili agli utenti per i periodi successivi.
- Chiediamo anche di esplicitare compiutamente in delibera come devono essere individuati i clienti morosi nel periodo oggetto di osservazione per il calcolo di rec.Pricing e relativi volumi ai fini dell'applicazione della formula; ad es. si deve fare riferimento allo stato di morosità per tutto il

periodo oggetto di osservazione o anche solo per una parte? Vanno inclusi anche i casi oggetto di cessione\passaggi a perdita\accordi transattivi?

- Sarebbe inoltre auspicabile, per semplificare il calcolo di rec.Pricing, applicare una logica di calcolo unica (preferibilmente in n. pod) per entrambi i gruppi di clienti.